

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

n. 01 del 23/07/2025

CONVENZIONE
RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO DONNA

di cui all' "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 1 CENTRO DONNA – ANNUALITÀ 2025/2026"

CUP: B66F25000070002

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di luglio, si procede con il presente atto alla stipula della seguente convenzione

TRA

- 1) dott. Sergio Mazzocca, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità del Comune di Napoli, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale

E

- 2) dott.ssa Maria Carillo, nata a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di rappresentante legale di Xenia – Società Cooperativa Sociale – ONLUS - Sede legale Via Roma, 13 – Scafati (SA) - CAP 84018 - Codice Fiscale: 05622000650, PI: 05622000650 – capogruppo dell'ATI tra Xenia – Società Cooperativa Sociale – ONLUS e Adesia – Cooperativa Sociale E.T.S.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 001 del 04/04/2025 – DETDI/2025/000339 del Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, è stato approvato l'"AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 1 CENTRO DONNA – ANNUALITA' 2025/2026" e relativi allegati;
- la suddetta selezione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, non è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara);

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

- per la realizzazione del progetto di cui al sopra indicato Avviso, il Comune di Napoli ha messo a disposizione la somma complessiva di € 112.500,00 - esente IVA ex art. 2 co.3 lett. a) DPR 633/72 - avvalendosi delle risorse dei fondi di Bilancio 2025 (per € 37.500,00) e 2026 (per € 75.000,00);
- con Disposizione Dirigenziale n. 014 del 06/05/2025 - DISP\2025\4837 del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità veniva nominata la Commissione di Valutazione delle proposte pervenute;
- con Disposizione Dirigenziale n. 015 del 27/05/2025 - DISP\2025\5526, si prendeva atto dei lavori della Commissione che attribuiva al progetto presentato dalla Costituenda ATI tra Xenia – Società Cooperativa Sociale – ONLUS (capogruppo) e Adesia – Cooperativa Sociale E.T.S. il punteggio di 87,33 e dava avvio alla fase di coprogettazione;
- in fase di partecipazione alla manifestazione di interesse de qua prima e in fase di co-progettazione poi, l'affidatario ha, altresì, espresso la volontà di partecipare alla realizzazione delle attività previste mediante un co-finanziamento, in risorse umane e strumentali, pari a € 24.241,68;
- in data 06 e 17 giugno 2025 si sono tenute le sedute di co-progettazione finalizzate a definire, congiuntamente all'Amministrazione, le specifiche finalità da perseguire e attività da svolgere nel corso della progettualità;
- con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 01/07/2025 - IG\2025\1354 sono stati approvati i lavori del Tavolo di coprogettazione, comprensivo del progetto unitario e del piano economico.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 – La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 2 – La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un sistema di partenariato finalizzato alla realizzazione dei servizi e delle attività da offrire alla cittadinanza presso n. 1 Centro Donna, secondo le modalità indicate nel progetto unitario e il piano economico, allegati parti integranti della presente convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 001 del 04/04/2025 – DETDI/2025/000339.

ART. 3 – Il Partner, come in atti rappresentato, si obbliga al servizio di cui all'art. 2 che precede.

ART. 4 – La durata dell'affidamento è prevista per un periodo di 18 mesi a partire dal 03/07/2025 al 31/12/2026. È prevista la possibilità di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

ART. 5 – Il costo stimato complessivo del progetto è pari ad € 112.500,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72), come indicato nel piano economico, parte integrante della presente convenzione, oltre la quota di co-finanziamento da parte degli enti partner che ammonta ad € 24.241,68.

L'erogazione del contributo avverrà mediante un acconto iniziale in misura pari al 30 % del contributo totale.

Il Comune di Napoli si riserva la possibilità di procedere all'erogazione di ulteriori acconti pari al 30% del contributo totale in relazione all'acquisizione di adeguata rendicontazione dell'acconto iniziale (pari almeno al 90%) come specificato nel piano economico. Il saldo pari al 10% del contributo totale potrà essere liquidato esclusivamente a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intera rendicontazione di spesa.

Ogni quota in anticipazione sarà erogata dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 co. 3 D.Lgs. 36/2023.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Napoli di richiedere ai Partner ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. Il Partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

Il pagamento dell'ultima nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72) elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul Progetto.

Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72) elettroniche dovranno riportare nell'intestazione il codice IPA **2FEAFS** relativo all'Area Sport e Pari Opportunità, unitamente all'indicazione del codice Riferimento Amministrazione 1116 relativo al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

La trasmissione del documento contabile (nota di debito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72) potrà avvenire solo in seguito all'approvazione della rendicontazione presentata.

Il pagamento dell'ultima nota di debito elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi".

Ciascuna nota di debito elettronica, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CUP;

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

- data della convenzione stipulata;
- riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa (D.D. n. 02 del 01/07/2025 - IG\2025\1354);
- numero dell'impegno di spesa;
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice IBAN) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- data di scadenza del pagamento (30 giorni);
- ogni altra indicazione utile.

Solo in caso di esposizione della spesa irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

La documentazione deve pervenire al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità a mezzo PEC all'indirizzo antiviolenza.pariopportunita@pec.comune.napoli.it

ART. 6 – Il Partner è responsabile per quanto riguarda l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati sensibili effettuati dagli operatori dell'Ente affidatario nei confronti dell'utenza del servizio che si pone in essere. Il Comune di Napoli è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Partner dichiara, pertanto:

- 1) di essere consapevole che i dati che saranno trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la Protezione dei Dati Personali;
- 2) di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la Protezione dei Dati Personali e si impegna a organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative all'adozione delle misure di sicurezza;
- 3) di accettare l'adozione delle istruzioni eventualmente impartite dal Comune di Napoli o l'integrazione nelle procedure già in essere;
- 4) di riconoscere il diritto del Comune di Napoli a verificare in qualsiasi momento la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate;
- 5) di impegnarsi a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

ART. 7 – Il Partner attesta, ai sensi dell'art. 6 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 01/03/2024, “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001”.

ART. 8 – Il Partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Partner prende atto del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) **B66F25000070002**.

ART. 9 – Ai fini della valutazione in corso d'opera e finale della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alle verifiche ed ai controlli ritenuti necessari per l'accertamento del rispetto da parte del Partner delle relative prescrizioni. Nell'ipotesi in cui il R.U.P. riscontri il mancato rispetto di dette prescrizioni, verrà applicata una penale, restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la richiesta di eventuali maggiori danni.

In proposito, si specifica che le somme relative alle penalità da applicare come sopra saranno trattenute in sede di liquidazione dei corrispettivi spettanti, previo contraddittorio con il Partner. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali che dovessero essere applicate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo.

ART. 10 – È fatto obbligo all'Ente Partner di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Partner è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

Il Partner è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

ART. 11 – Le Organizzazioni partner si obbligano, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con esclusivo riferimento alle azioni progettuali di propria competenza, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Organizzazione partner.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, le organizzazioni partner potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

ART. 12 – Sono state espletate con esito positivo tutte le procedure di verifica previste dalla legge in materia di contratti pubblici, ed in particolare quelle degli artt. 94 e successivi del D.Lgs. 36/2023, nonché del c.d. Programma 100 ed è stato acquisito il DURC.

Il Partner si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni emanate in materia di prevenzione di infiltrazioni criminali nell'appalto.

Ai sensi del Protocollo di Legalità in materia di appalti viene espressamente prevista, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia di natura ostativa.

ART. 13 – Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente scrittura nei seguenti casi:

- a. inadempimento alle disposizioni di cui alla presente scrittura privata o impartite dal R.U.P. circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

- c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d. sospensione delle prestazioni per un periodo di quindici giorni lavorativi senza giustificato motivo;
- e. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. non rispondenza del servizio fornito alle specifiche finalità di contratto;
- g. perdita, da parte del Partner, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h. penali a carico del Partner in misura uguale o superiore al 10% dell'importo del presente atto;
- i. violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e mancato utilizzo del conto corrente dedicato all'appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ovvero qualora le transazioni siano state eseguite in violazione delle modalità prescritte dalla citata legge.

In caso di risoluzione sarà pagato al Partner il corrispettivo contrattuale per i servizi effettuati regolarmente fino alla data di risoluzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dedurre da tale corrispettivo le penalità applicate nonché le spese eventualmente sostenute.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui il Partner sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sopportare per l'erogazione del servizio presso altro operatore economico.

Il Partner è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

ART. 14 – Il Partner presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 15 – Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in sua applicazione. L'inosservanza di tali disposizioni, per effetto dell'art. 2 comma 3 di detto Codice, è causa di risoluzione del contratto e determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente. L'impresa ha l'obbligo di prendere visione di tale Codice scaricabile dal sito www.comune.napoli.it sezione

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

"Amministrazione

Trasparente"

url:

[http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19990.](http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19990)

Per quanto concerne la quantificazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazione del sopra citato Codice di Comportamento, si ritiene che queste ultime possano quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 % al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, nel range indicato, verrà determinata in relazione alla gravità della violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo, il danno all'immagine, il danno effettivo all'esecuzione dell'prestazione, la recidività ecc.

ART. 16 – Il legale rappresentante del Partner dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

"Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore”.

ART. 17 – Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione delle clausole previste nel presente atto aggiuntivo, che non si siano potute risolvere mediante accordo tra le parti, le stesse convengono di escludere la competenza arbitrale ponendo domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Il Foro competente è quello di Napoli.

ART. 18 – Per espressa volontà delle parti, tutti gli atti e documenti richiamati nel presente atto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente atto e accettati in ogni loro parte. La presente scrittura privata viene sottoscritta in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

ART. 19 – Il contraente dichiara che è stato stipulato il Patto di Integrità. La registrazione del presente atto è esente da bollo ex art. 17 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 come previsto dall'ex art 27-bis allegato B DPR 642/1972.

ART. 20 – Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per la parte di competenza del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

Io Dirigente, quale rappresentante del Comune di Napoli, ho ricevuto il presente atto via PEC dall'altra parte contraente che, previa lettura, lo dichiara conforme alla propria espressa volontà, nonché lo accetta e lo sottoscrive mediante l'utilizzo e il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI NAPOLI
dott. Sergio Mazzocca

IL RAPPRESENTANTE dell'ATI tra Xenia – Società Cooperativa Sociale
– ONLUS (capogruppo) e Adesia – Cooperativa Sociale E.T.S.
dott.ssa Maria Carillo

Napoli, 23/07/2025